



Ufficio: SERV. CULTURALI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 479 DEL 23-05-2019

Oggetto: **INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO REFRIGERATO DI BIBITE E SNACK PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO "G. MORETTI" CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO DAL 1 GIUGNO AL 01 OTTOBRE 2019.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- Considerata la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 13-04-2019 con la quale si stabilisce di installare un distributore automatico di snack e bibite in comodato d'uso gratuito presso il Museo Archeologico G. Moretti di Castello al Monte.
- visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per la fornitura in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;
- considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;
- accertato che le forniture e i servizi in oggetto sono affidati a:
 - Liomatic S.p.A. – filiale di Macerata – sede legale in Via dell'Orzo, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (PG), Part. IVA 02337620542, che si è impegnata a fornire gratuitamente un servizio di somministrazione automatizzata di bibite e snack presso il Museo archeologico di Castello al Monte, secondo lo schema di contratto allegato.
- visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;



- visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:
 - a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
 - b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
 - c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;
- considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Considerata la straordinarietà dell'evento e la complessità organizzativa, non risultano esserci categorie merceologiche idonee ad assicurare la piena rispondenza con le prestazioni richieste dall'amministrazione. A tal fine si ritiene necessario di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
- verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;
- dato atto che la ditta di cui trattasi fornirà, le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;



- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Allestimento area ristoro-self per i visitatori del complesso di Castello al Monte
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Servizio di somministrazione automatizzata di cibi e bevande
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	I servizi e le forniture dovranno essere eseguiti dal 01 giugno al 1 ottobre 2019.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI
- tenuto conto che non è necessario acquisire CIG in quanto trattasi di un servizio offerto in comodato d'uso completamente gratuito, senza oneri per il Comune.
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- visto il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;



- vista la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;
- richiamata la delibera di Giunta comunale n. 38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, la fornitura a:

Nome affidatario	Liomatic S.p.A. -filiale di Macerata
PI e/o CF	02337620542
Sede legale	Via dell'Orzo 3, 06135 – Ponte San Giovanni (PG)
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Somministrazione automatizzata di cibi e bevande
Clausole essenziali	il servizio dovrà essere operativo entro il 01 giugno 2019
Strumento di acquisto	Fuori MEPA
Importo totale affidamento	//
CIG	//
Termine	dal 01/06/2019 al 01/10/2019

3. di approvare lo schema di contratto allegato;
4. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

Schema di contratto allegato

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING)

Tra le parti:



- **Liomatic S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via dell'Orzo n. 3 – 06135 Ponte san Giovanni (PG), P. IVA 02337620542 (in seguito anche GESTORE);

- **Tapanelli Pietro**, in qualità di Vice Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Severino Marche, con sede in Piazza del Popolo n. 45 – 62027 San Severino Marche (MC), P. Iva e cod. fisc. n. 00119580439 (in seguito anche CLIENTE);

1. Il CLIENTE concede al GESTORE che accetta il diritto di gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, calde e fredde, e altri prodotti di consumo mediante un distributore automatico sistemato in uno spazio appositamente dedicato nei pressi dell'ingresso al Museo archeologico "G. Moretti" di Castello al Monte, frazione di San Severino Marche. Con il che il GESTORE assume a proprio rischio la gestione del servizio ed il corrispettivo per questo deriverà unicamente dalla somministrazione dei prodotti. Il servizio di rifornimento e l'assistenza tecnica per la manutenzione di ogni distributore con personale qualificato sono prestati gratuitamente dal GESTORE.

2. Il rapporto ha durata di mesi 4 a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e conserverà validità in ogni sua parte anche in caso di trasferimento del CLIENTE presso altra Sede o nel caso in cui questo cambi denominazione o ragione sociale. Le parti convengono che in caso di mancata disdetta, inviata da una parte all'altra, a mezzo raccomandata a/r almeno novanta giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà di volta in volta tacitamente rinnovato per un ugual periodo.

3. Il CLIENTE concede al GESTORE il diritto di gestire il servizio di distribuzione automatica in esclusiva. L'esclusiva si estende riferita soltanto agli spazi di proprietà del Comune situati nell'area turistica della frazione di Castello al Monte. Il CLIENTE garantisce la piena ed esclusiva disponibilità delle unità immobiliari nelle quali è attivato o può essere attivato il servizio e garantisce altresì che, per tutta la durata del contratto, terzi, per il tramite di controllate, controllanti, collegate o per mezzo di altri artifici non ottengano titolo alcuno per poter installare propri distributori automatici o semiautomatici in concorrenza, eludendo così l'esclusiva concessa. Il CLIENTE garantisce, infine, che i distributori automatici verranno riforniti esclusivamente dal GESTORE con prodotti scelti da questo ultimo. Laddove il CLIENTE intendesse introdurre il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde o acqua attraverso distributori semi automatici o dispenser, lo stesso concede fin da ora al GESTORE il diritto di preferenza ed esclusiva rispetto a gestori terzi.

4. Qualsivoglia inadempienza nella gestione del servizio dovrà inderogabilmente essere contestata dal CLIENTE al GESTORE per iscritto, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Sede o e-mail a INFO@LIOMATIC.IT. Soltanto se il CLIENTE, nell'arco di un anno, dovesse arrivare alla terza contestazione scritta non risolta, lo stesso avrà il diritto di risolvere il presente contratto. Per contestazione non risolta s'intende quando, ricevuta la contestazione, il GESTORE non abbia posto rimedio alla stessa entro e non oltre il termine di sette giorni lavorativi. Nel caso in cui la contestazione venga risolta dal GESTORE nei tempi previsti, il CLIENTE dovrà rilasciare una certificazione scritta, anche a mezzo mail, dell'avvenuta risoluzione dell'inadempienza.

5. Il CLIENTE si impegna a comunicare entro 48 ore e per iscritto al GESTORE ogni variazione sociale e/o di indirizzo e comunque ogni altra circostanza la cui conoscenza è da ritenersi necessaria o comunque utile per consentire la corretta esecuzione del presente contratto.



6. Il CLIENTE presta fin da ora il proprio consenso a che il presente contratto, anche per periodi limitati di tempo, possa dal GESTORE, in tutto o in parte, essere ceduto a terzi, subappaltato o dato in gestione a prestatori d'opera. La comunicazione dell'avvenuta cessione non necessiterà, quindi, di accettazione alcuna da parte del CLIENTE.

7. Il GESTORE ha adeguato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. Fra le Indicazioni contenute nel Modello 231, vi è quella di condividere i principi del Codice Etico con i Clienti così da instaurare fra le parti buone prassi ed evitare la commissione di reati. Il Codice Etico, disponibile sul sito internet aziendale www.liomatic.it, è da intendersi parte integrante del presente contratto e ad esso le parti conformeranno i propri comportamenti, pena la risoluzione del rapporto. In qualsiasi momento il GESTORE si rende disponibile ad organizzare un incontro con il CLIENTE per divulgare a fondo i contenuti e le regole alle quali il GESTORE si è vincolato per adeguare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al D.Lgs. 231/2001.

8. Al fine di ottemperare a quanto specificamente richiesto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il GESTORE dichiara che gli oneri per la sicurezza a proprio carico per l'intera attività eseguita dalla società Liomatic S.p.A. sono pari ad euro 0,0017/erogazione, al netto di quanto eventualmente previsto all'articolo successivo. Per quanto concerne l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.r.n.i., il CLIENTE dichiara di aver verificato l'idoneità tecnico professionale del GESTORE attraverso l'acquisizione del Certificato Camerale, dell'Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell'incarico resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, del DURC in corso di validità, documenti disponibili nel sito internet www.liornatic.it. Nel caso in cui il CLIENTE non disponga di accesso ad internet tali documenti vengono forniti in data odierna in copia cartacea congiuntamente al presente contratto.

Fornire copia cartacea: NO

Alla data odierna con il presente contratto viene fornito, inoltre, il documento in formato cartaceo "Informativa sui rischi specifici inerenti le attività esterne".

9. Il GESTORE è autorizzato ad accedere all'interno dei luoghi di proprietà o comunque in disponibilità del CLIENTE, compatibilmente con gli orari di lavoro e le esigenze di questi. Le parti, preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., eseguono congiuntamente l'individuazione e la valutazione delle possibili interferenze ed eventualmente le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurle.

In ottica di cooperazione e attuazione coordinata delle misure di prevenzione e protezione, funzionalmente alle procedure in essere presso il GESTORE, il CLIENTE si impegna a fornire per ogni sede operativa precisata nell'Allegato A al presente contratto esaustive indicazioni circa:

- rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, tenuto conto delle aree interessate dall'attività del GESTORE e del tragitto che il personale incaricato da quest'ultimo dovrà percorrere;

-DPI necessari per l'accesso presso il Cliente;

-disposizioni specifiche per l'accesso;

-altri rischi e/o informazioni necessarie ai fini della sicurezza.



Rimane in capo al CLIENTE l'obbligo di fornire informazioni dettagliate in merito ai rischi specifici presenti nelle aree e nei luoghi ove andrà ad operare il personale del GESTORE o di qualunque modifica dovesse intervenire, ancorché temporanea, in merito all'ubicazione dei distributori ed al tragitto da percorrere, interferenza o contaminazione potenziale anche con imprese terze o con lavori interni, al fine di cooperare e coordinarsi al meglio per attuare le misure di prevenzione ed emergenza opportune.

10. Il CLIENTE si impegna a custodire ed a mantenere i macchinari installati in ambienti idonei e salubri evitando che animali, parassiti, altri agenti o condizioni ambientali possano contaminare i prodotti contenuti all'interno del distributore. Il CLIENTE garantisce e si impegna ad evitare eventuali manomissioni o danneggiamenti da parte dei terzi, garantisce e si impegna altresì a dichiarare a chiunque lo richieda che i distributori sono di esclusiva proprietà del GESTORE; garantisce e si impegna, infine, ad avvertire immediatamente quest'ultimo nel caso in cui i distributori medesimi siano assoggettati a procedimenti espropriativi, cautelari o concorsuali. Il CLIENTE garantisce la conformità dell'impianto elettrico ed idrico alla normativa vigente, provvedendo all'ordinaria manutenzione e alle verifiche periodiche previste sugli stessi, facendosi carico di ogni onere derivante dall'adeguamento di queste reti a quanto necessitato dal GESTORE per far sì che il servizio possa essere erogato correttamente. Il CLIENTE si impegna inoltre a non apportare modifiche alla modalità di installazione eseguita dal GESTORE, non collegando ulteriori apparecchiature ai medesimi punti di allaccio dei distributori automatici, e segnalando tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti a carico di tali impianti.

11. La responsabilità per la gestione e smaltimento dei rifiuti generati dall'erogazione dei prodotti di ciascun distributore automatico è esclusivamente rimessa in capo ai CLIENTE, il quale dovrà trattarli nel rispetto della normativa vigente.

12. Salvo diverso accordo scritto fra le parti il CLIENTE si obbliga a non rimuovere o spostare i distributori dal luogo in cui sono stati collocati dal personale del GESTORE. Il CLIENTE si obbliga altresì a non staccare o far staccare i distributori dalla rete elettrica ed a comunicare tempestivamente al gestore qualsivoglia distacco dell'energia per caso fortuito, evento atmosferico o decisione del distributore di energia elettrica.

13. Il CLIENTE esonera il GESTORE da ogni responsabilità relativa alla potabilità ed alle caratteristiche qualitative dell'acqua di rete fornita dal CLIENTE medesimo per l'approvvigionamento idrico. E' onere del CLIENTE comunicare tempestivamente al GESTORE ogni alterazione dell'acqua di rete fornita. In ogni caso, il GESTORE si riserva il diritto di fornire il distributore automatico del CLIENTE con acqua propria, attraverso apposite taniche d'acqua, in tal caso resta inteso tra le parti che il responsabile della portabilità dell'acqua sarà il GESTORE.

14. I prezzi dei prodotti erogati sono quelli indicati sub 20). Il GESTORE si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente i prezzi, informando tempestivamente il CLIENTE. Gli stessi subiranno, annualmente, le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) accertate dall'ISTAT.

15. Il GESTORE si impegna a valutare eventuali richieste di sostituzione dei distributori in base alle effettive necessità del CLIENTE opportunamente documentate e condivise tra le parti.



16. Il GESTORE garantisce tutti i distributori installati con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e per incendio.

17. Il GESTORE, eseguita l'installazione, provvede alle comunicazioni di legge all'Autorità competente anche ai fini della vigilanza igienico-sanitaria.

18. Nell'ipotesi di diminuzione della redditività o diminuzione del numero degli utenti o delle consumazioni, il GESTORE si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto senza che nulla abbia a pretendere da quanto versato a titolo di rimborso forfettario, dando un preavviso scritto di quindici giorni al CLIENTE, senza che ciò possa attribuire quest'ultimo alcun diritto di risarcimento o richiesta di indennizzo alcuno.

19. Per qualsiasi controversia afferente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono l'esclusiva competenza del Foro di Perugia.

20. Presso la sede indicata dal CLIENTE è convenuta l'installazione dei distributori automatici elencati nell'Allegato A.

ELENCO PRODOTTI E LISTINO PREZZI: Al presente contratto viene allegato, su richiesta, il listino prezzi. Importo singola cauzione : 5,00 € Erog. gratuita con richiesta fattura: NO

Altra cond. pagamento :----- gestione integrazione: NO

Note:-----

21. In caso di inadempimento di anche una soltanto delle clausole contenute nel presente contratto, il GESTORE si riserva il diritto di risolvere il presente contratto e di rimuovere immediatamente ogni distributore installato chiedendo, salvo maggior danno, il risarcimento del danno subito fin da ora concordemente quantificato in una somma pari al fatturato che, data l'ultima media semestrale, avrebbe conseguito fino alla naturale scadenza del contratto. In ogni caso, l'ammontare del risarcimento non potrà mai essere inferiore a sei mesi di fatturato.

22. Nell'ipotesi in cui una o più clausole del presente contratto dovessero essere dichiarate nulle, la restante parte dell'accordo resterà comunque valida ed efficace fra le parti per espressa previsione delle stesse.

A sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. s'intendono specificamente approvate le seguenti clausole:

Art.2 (rinnovo automatico del contratto in caso di mancata disdetta);Art. 3, comma primo (esclusiva del servizio);Art. 3, comma secondo (estensione del diritto di esclusiva e promessa ex art. 1381 e.e.);Art. 3, comma terzo (esclusiva del rifornimento);Art.3, comma quarto (patto di preferenza ed esclusiva per dispenser acqua e servizio semiautomatico); Art. 4, comma primo (limitazione al diritto di contestazione); Art. 4, comma secondo e terzo (validità della sola contestazione non risolta ai fini dell'attivazione, dopo la terza volta in un anno, del diritto di risoluzione per inadempimento);Art. 6 (cessione, subappalto, prestatori d'opera);Art. 8 (Verifica tecnico professionale e informativa sui rischi);Art.9 (Valutazione rischi del CLIENTE e Sopralluogo congiunto); Art. 10,comma 3 (garanzia idoneità impianti);Art. 11 (responsabilità esclusiva del CLIENTE in materia di gestione dei rifiuti); Art.13 (esonero del GESTORE da responsabilità circa la



potabilità dell'acqua); Art. 18 (diritto di risoluzione a giudizio insindacabile del GESTORE); Art. 19 (foro esclusivo competente); Art.20 (consumo minimo e penalità semestrale); Art. 21, comma primo (penalità in caso di inadempimento del CLIENTE); Art. 21, comma secondo (penalità minima di un semestre); Art. 22 (salvaguardia del contratto in caso di una o più clausole dichiarate nulle);

GESTORE

CLIENTE

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs 101/2018 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD") (di seguito congiuntamente Indicati come "Normativa Applicabile"), Liomatic, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, la informa che lo stesso avverrà per le seguenti finalità:

1. Erogazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale e attività connesse.
2. Adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo per la gestione dei Clienti, amministrazione dei Clienti, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture).
3. Di marketing diretto, previo Suo consenso. In particolare nell'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi da parte del Titolare.

I sopracitati trattamenti verranno effettuati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e trattati con modalità sia Informatiche che cartacee da nostri Incaricati. Ai sensi della disciplina vigente l'interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, nonché la limitazione del trattamento e di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. L'interessato ha inoltre diritto, In qualsiasi momento, a revocare il suo consenso liberamente prestato.

Al sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. I predetti diritti potranno essere esercitati scrivendo all'Indirizzo: privacy@liomatic.it

L'informativa completa e aggiornata potrà essere consultata all'indirizzo: www.liomatic.it, nella sezione "privacy policy/ informativa contratto vending semiautomatico"

Consenso al trattamento dei dati personali

Con riferimento alla finalità sub n.3 relativa le finalità di Marketing diretto del Titolare, Lei dichiara di avere preso visione e compreso per intero l'Informativa suindicata e per l'effetto di esprimere la propria volontà in merito all' invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali, newsletter, materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi, nonché compiere studi, ricerche statistiche e/o di mercato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore) che automatizzate (posta elettronica, sms, mms) da parte del Titolare.



ACCONSENTO []

NON ACCONSENTO [X]

GESTORE

CLIENTE



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 23-05-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 23-05-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02-07-19 al 16-07-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 17-07-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario